

PUTT/P, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni sopra richiamate, rilevando nel contempo il non contrasto dello stesso intervento con la disciplina del PPTR adottato.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

**Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.**

"La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

**LA GIUNTA**

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento, dalla responsabile della PO Urbanistica e Paesaggio di Lecce, dal Dirigente dell'Ufficio Strumentazione Urbanistica e dal Dirigente del Servizio Urbanistica;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di **approvare**, per le considerazioni e prescrizioni in narrativa esplicitate, il progetto relativo al restauro, risanamento conservativo e adeguamento funzionale della Masseria Zundrano, con prescrizioni, come in narrativa individuato, da destinare a struttura ricettiva "albergo" nei termini di cui all'art. 6 della Legge n. 217/83 e della L.R. n. 11/99 art. 4 ed art. 7, adottato dal Comune di Lecce con DCC n. 25 del 08.04.2008, in variante al PRG vigente ai sensi della L.R. n. 20/98 e ciò limitatamente al cambio di destinazione d'uso degli edifici rurali interessati;

- di **rilasciare** ai sensi dell'art. 5.03 delle NTA del PUTT/P il parere paesaggistico favorevole con le prescrizioni richiamate in narrativa e che qui devono intendersi per economia espositiva integralmente trascritte, rilevando nel contempo il non contrasto dello stesso intervento con la disciplina del PPTR adottato, fermo restando l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del DLgs n. 42/2004;

- di **demandare** al competente Servizio Urbanistica la trasmissione al Comune di Lecce del presente provvedimento;

- di **provvedere** alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale Regionale e sulla G.U. (da parte del SUR).

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2014, n. 1720**

**Approvazione della "Circolare esplicativa sulle modalità attuative del corso di formazione teorica per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'Allegato C.1 della D.G.R. 2472/2008".**

L'Assessore allo Sviluppo Economico avv. Loredana Capone e l'Assessore per il Diritto allo Studio e Formazione, prof.ssa Alba Sasso sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti degli Uffici "Artigianato, Fiere e Mercati" e "Qualità e innovazione del sistema formativo regionale" confermata dai Dirigenti dei Servizi Attività Economiche Consumatori e Formazione Professionale, riferiscono quanto segue:

VISTA la Legge 17 agosto 2005, n. 174 Disciplina dell'attività di acconciatore pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 2 settembre 2008, n. 1561 Approvazione dei conte-

nuti tecnico-culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività dell'Acconciatore", previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 152 del 30-09-2008;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2472 del 16/12/2008 Definizione dei programmi dei percorsi formativi ed esami, in attuazione della Legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina delle attività di Acconciatore" - Modifica della D.G.R. n. 1561 del 02/09/2008 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 10 del 19-1-2009, e in particolare l'Allegato C.1 - CORSO DI FORMAZIONE TEORICA PER ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE di "ACCONCIATORE" ORE 300 (disciplinato dall'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge 174 del 17 agosto 2005);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 172 del 26/02/2007 "Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate";

VISTA la relazione di seguito riportata:

La Legge 17 agosto 2005, n. 174 stabilisce, all'art.3 comma 1, lettera b) che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto "da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica".

I titoli per l'esercizio dell'attività professionale di acconciatore devono essere rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali disciplinati dalla D.G.R. 2472/2008 e autorizzati dalle amministrazioni provinciali per effetto della D.G.R. 172/2007.

Le associazioni di categorie hanno evidenziato agli Uffici competenti, l'esistenza di problematiche di carattere tecnico-organizzativo connesse all'istituzione dei corsi di formazione teorica di cui alla lettera b) comma 1, art.3 della Legge n. 174/2005, della durata di 300 ore, che completano il percorso formativo di quanti abbiano maturato un'esperienza professionale a seguito di apprendistato e/o

attività lavorativa qualificata nel contesto delle imprese di acconciatore.

Al fine di rispondere alle esigenze dell'utenza, rappresentate dalle associazioni e non adeguatamente soddisfatte sul territorio regionale, si è ritenuto necessario avviare un confronto tra i servizi competenti per giungere ad una interpretazione condivisa delle modalità organizzative del percorso di cui all' Allegato C.1 della D.G.R. n. 2472/2008.

La proposta avanzata dal Servizio formazione e dal Servizio attività economiche e consumatori, è stata oggetto di approfondimento e dibattito durante l'incontro svoltosi in data 10/06/2014 con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Si è reso necessario acquisire anche il parere delle Amministrazioni provinciali responsabili, per effetto della D.G.R. 172/2007, dell'autorizzazione dei percorsi abilitanti per l'esercizio dell'attività di acconciatore. Le Province nulla hanno opposto rispetto alla proposta avanzata.

Tutto ciò premesso, al fine di garantire maggiore diffusione alla proposta operativa formulata e garantire al contempo uniformità nell'autorizzazione e gestione dei percorsi formativi di 300 ore, si ritiene di dover fornire precise disposizioni per mezzo di una Circolare esplicativa sulle modalità attuative del corso di formazione teorica per abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'Allegato C.1 della D.G.R. 2472/2008 (Allegato A).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28 / 2001 e s. m. i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore allo Sviluppo economico e l'Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propongono alla Giunta l'adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente del Servizio Formazione Professionale, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi espressi nei termini di legge,

**DELIBERA**

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare l' Allegato A (di n. 2 pagine) "Circolare esplicativa sulle modalità attuative del corso

di formazione teorica per abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'Allegato C.1 della D.G.R. 2472/2008", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di notificare il provvedimento alle Province che, per effetto della D.G.R. 172/2007 Trasferimento di funzioni alle Province per le attività formative autofinanziate - Approvazione linee guida, autorizzeranno i percorsi svolti in attuazione della Circolare approvata con il presente atto;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia del presente provvedimento unitamente al relativo Allegato A, a cura del Segretario Generale della Giunta Regionale.

Il Segretario della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

## Allegato A

**Circolare esplicativa sulle modalità attuative del corso di formazione teorica per abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di acconciatore di cui all'Allegato C.1 della D.G.R. 2472/2008**

La Legge 17 agosto 2005, n. 174 stabilisce, all'art.3 comma 1, lettera b), che per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale, previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto *"da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica"*.

Tale "corso di formazione teorica" di 300 ore è stato opportunamente descritto in termini di durata, contenuti e modalità di svolgimento degli esami, nell' ALLEGATO C.1 della D.G.R. n. 2472 del 16/12/2008 che definisce tutti i percorsi relativi alla formazione per acconciatore nel rispetto di quanto disposto dalle norme nazionali.

Appare evidente che l'erogazione sul territorio del percorso di cui all'allegato C.1 deve essere regolare e continuativa per permettere il completamento del percorso formativo di quanti abbiano maturato un'esperienza professionale a seguito di apprendistato e/o attività lavorativa qualificata nel contesto delle imprese di acconciatore.

Tuttavia, le associazioni di categoria riferiscono che tali "corsi di formazione teorica" non sono organizzati periodicamente su tutto il territorio regionale. Questo determina un' inefficienza del sistema e comporta un rallentamento per questa categoria di utenza che necessita della frequenza del corso per conseguire l'abilitazione.

Il motivo è da ricercare nella difficoltà degli organismi a programmare un percorso fruibile da un limitatissimo numero di partecipanti.

Diviene quindi necessario disporre modalità di organizzazione del "corso di formazione teorica" tali da facilitarne l'offerta sul mercato, da parte degli organismi di formazione autorizzati, a fronte di una domanda esigua e discontinua.

Da un esame comparativo dei contenuti e dei moduli didattici del percorso di formazione teorica di 300 ore e di quello di specializzazione di 750 ore (disciplinato dell'Allegato B.1 della succitata deliberazione),

emerge una sostanziale sovrapposizione che, opportunamente gestita, permette l'articolazione contestuale di entrambi i percorsi destinati a diverse tipologie di discenti.

Nello specifico si consente di rendere accessibili ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 1, lettera b), quei moduli didattici comuni sia al corso di formazione teorica che a quello di specializzazione.

Questa possibilità permette inoltre la partecipazione all'esame per l'abilitazione degli allievi del corso teorico di 300 ore dinanzi alla stessa commissione istituita per la verifica dell'apprendimento degli allievi del corso di specializzazione di 750 ore, con un'evidente razionalizzazione in termini sia economici che organizzativi.

Onde evitare speculazioni, il costo del corso di formazione teorica di 300 ore, sarà determinato in proporzione (e in percentuale) rispetto al costo del corso di specializzazione. Il costo complessivo da ricalcolare sarà al netto delle ore di stage che naturalmente non sono previste nel corso teorico di 300 ore.

All'atto della presentazione di regolare istanza di riconoscimento del "corso di formazione teorica" da parte dell' Organismo, le amministrazioni provinciali, che per effetto della D.G.R. 172/2007 sono responsabili dell'autorizzazione e del riconoscimento dei percorsi regolamentati, dovranno rilasciare la concessione solo in ottemperanza di tale requisito di proporzionalità dei costi.

Le modalità attuative descritte dovranno in ogni caso garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) e sulla prevenzione incendi e la frequenza ad altri partecipanti per i moduli di interesse, dovrà essere consentita in numero compatibile con la capienza massima delle aule.